



SEMIEN A  
VERBALE  
LAVORO  
Cron.  
Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI

Il Giudice del lavoro di \_\_\_\_\_ dr.ssa \_\_\_\_\_ ha pronunciato e  
pubblicato, mediante lettura, la seguente

**SENTENZA**

Nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G.A.C.L., vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_ ,  
elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , presso lo  
studio dell'avv. \_\_\_\_\_ rappresentati e difesi dall'avv. \_\_\_\_\_

in virtù di delega a margine del ricorso

**Ricorrenti**

**E**

\_\_\_\_\_ srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in Urbino, via della Rocchetta 2, presso lo studio degli avv.ti  
Gabriele Chiarini, Andrea Sisti e Barbara Bischi, che lo rappresentano e  
difendono giusta delega a margine della memoria difensiva

**Resistente**

**OGGETTO: indennità sostitutiva del preavviso**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

Come da atto introduttivo, memoria difensiva e verbale dell'odierna udienza di  
discussione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_ esponente che:

avevano lavorato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ alle dipendenze  
della convenuta con mansioni di autista, inquadrati al quarto livello del CCNL  
di settore;

alla cessazione dell'appalto, come previsto dal CCNL, il rapporto di  
lavoro era cessato ed erano rimasti creditori della indennità sostitutiva del

preavviso, pari ad Euro                      per ciascuno;

tale indennità non era stata corrisposta dal datore di lavoro.

Chiedevano, dunque, accertarsi il proprio diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso e condannarsi la convenuta al pagamento di Euro                      per ciascuno, oltre accessori di legge e vittoria di spese.

Costituitasi tempestivamente in giudizio, la convenuto eccepiva la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda nel merito.

La causa viene decisa all'odierna udienza, dopo la discussione orale, come da dispositivo e motivi che seguono di cui si procede a dare lettura.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

E' fondata l'eccezione di prescrizione del diritto formulata dalla parte resistente.

A norma dell'art. 2948, n. 5 c.c., si prescrivono in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro dei ricorrenti con la società resistente è cessato in data 28 febbraio 2003.

I ricorrenti hanno successivamente chiesto il tentativo di conciliazione, e dal processo verbale di mancata conciliazione redatto in data 10 maggio 2004 (doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente) si evince che la lettera di convocazione della commissione provinciale risale al 14 aprile 2004.

Come correttamente evidenziato dalla resistente, dunque, la richiesta dei ricorrenti del tentativo di conciliazione risale a data certamente anteriore al 14 aprile 2004.


A norma dell'art. 410, comma secondo, c.p.c., interrompe la prescrizione la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.

Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, peraltro, il disposto del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. civ. distingue, in base al suo inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell'interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali, con la conseguenza - anche in virtù del carattere tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione risultanti dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ. - che la comunicazione della richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta



anche la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa (in tal senso, Cass. n. 13046 del 1 giugno 2006).

Tale conclusione appare assolutamente condivisibile, poiché la interpretazione della norma secondo il criterio letterale impone di ritenere che la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione, cui la legge attribuisce effetto interruttivo della prescrizione, non abbia anche un effetto sospensivo della prescrizione medesima, facendosi riferimento alla sola decadenza per gli effetti sospensivi da ricollegare a tale comunicazione.



Dunque, accertato che la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione risale al 14 aprile 2004 e che tale comunicazione interrompe ma non sospende il decorso della prescrizione sino a dopo l'espletamento del tentativo medesimo, si deve altresì rilevare che, nel caso di specie, ulteriore atto interruttivo della prescrizione è la richiesta di pagamento svolta dai ricorrenti in sede di tentativo di conciliazione, trasfusa per iscritto nel testo del verbale.

Infatti, in sede di tentativo di conciliazione, in data 10 maggio 2004, risulta che i ricorrenti abbiano precisamente reiterato la richiesta di pagamento di determinati importi, indicandone il titolo ed effettuandone una precisa quantificazione.

Poiché ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta, oltre che dall'atto introduttivo del giudizio, da ogni altro atto che valga a mettere in mora il debitore, ed a norma dell'art. 1219 c.c. il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, la richiesta di pagamento svolta durante il tentativo di conciliazione e trasfusa nel verbale di mancata conciliazione deve intendersi nuovo atto validamente interruttivo della prescrizione.

Infatti, l'atto di costituzione in mora - che deve consistere in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto - non postula l'uso di forme solenni né l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e comunque portato a sua conoscenza, il creditore



manifesti la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (in tal senso, Cass. n. 12339 del 22 agosto 2003).

Si deve dunque rilevare che dal 10 maggio 2004 decorre il termine quinquennale di prescrizione.

Infatti, non reputandosi che la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione sospenda il termine di prescrizione sino a venti giorni successivi la conclusione del procedimento, deve qui tenersi conto dei soli atti interruttivi della prescrizione.

Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno compiuto l'ultimo atto interruttivo della prescrizione il 10 maggio 2004, hanno depositato il ricorso in data 6 maggio 2009 ed hanno notificato il ricorso medesimo al datore di lavoro in data 12 - 16 maggio 2004.

Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, "In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ." (in tal senso, Cass. n. 13588 dell'11 giugno 2009).



Dunque, essendosi interrotta la prescrizione in data 10 maggio 2004 ed essendo stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio al datore di lavoro oltre il 10 maggio 2009, deve essere ritenuta la prescrizione del diritto azionato nella presente sede.

La domanda, pertanto, deve essere rigettata.


Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla resistente, che si liquidano in complessivi Euro            per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.



Il Giudice

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, extending to the right of the circular seal.